

Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)¹

del 25 novembre 2020 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{2,3}

ordina:

Sezione 1:⁴ ...

Art. 1

Sezione 2: Requisiti delle imprese⁵

Art. 2⁶

Art. 2a⁷

Art. 3 a 5⁸

Art. 5a⁹

RU 2020 4919

¹ Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU 2022 61).

² RS 818.102

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 238).

⁶ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁸ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

Art. 5b¹⁰**Art. 6** Limitazione dell'impiego

1 ...¹¹

² Se un'impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell'attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 2020¹², del 18 dicembre 2020¹³, del 13 gennaio 2021¹⁴ o del 31 marzo 2021¹⁵, sono considerati rispettati.¹⁶

**Sezione 3:
Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore****Art. 7 e 8**¹⁷**Art. 8a a 8f**¹⁸**Art. 9**¹⁹ Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10²⁰ Quadro temporale

¹ Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU **2021** 8).

¹¹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹² RU **2020** 4919

¹³ RU **2020** 5849

¹⁴ RU **2021** 8

¹⁵ RU **2021** 184

¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 238).

¹⁷ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹⁸ Introdotti dalla cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

¹⁹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁰ Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

² Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

Art. 11²¹ Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fidejussioni;
- b.²² dopo il verificarsi di perdite su mutui, fidejussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;
- c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

^{1bis} Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).²³

^{1ter} Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.²⁴

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

²¹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

³ La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.²⁵

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12²⁶

Art. 13²⁷ Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.²⁸

³ Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.²⁹

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14 e 15³⁰

Art. 16

¹ e ² ...³¹

³ ...³²

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.³³

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849).

²⁶ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

²⁷ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

²⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

³⁰ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³¹ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 30 apr. 2022 (RU **2021** 884).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

- a.³⁴ nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b.³⁵ nel caso delle fidejussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c.³⁶ nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

^{2bis} Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.³⁷

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fidejussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.³⁸

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.³⁹

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a.⁴⁰ numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fidejussioni e delle garanzie esigibili pendenti;

³⁴ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁵ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 884). Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.⁴¹

¹bis ...⁴²

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.⁴³

³ e ⁴ ...⁴⁴

Art. 19⁴⁵ Restituzione

¹ La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

² Se ha rinunciato, prima dell'entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l'entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un'impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell'attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l'articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:

- a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
- b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.⁴⁶

Sezione 6:

Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20⁴⁷

Art. 21⁴⁸ Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)⁴⁹ e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;

⁴¹ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

⁴² Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

⁴⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 238).

⁴⁷ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁴⁸ In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 3 e 4).

⁴⁹ RS **220**

- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22⁵⁰

Art. 22a⁵¹

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.⁵²

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

⁵ Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.⁵³

⁵⁰ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁵¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU **2021** 884).

*Allegato*⁵⁴

⁵⁴ In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).